



CITTÀ DI FELTRE

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLI-
DI URBANI ED ASSIMILATI**

approvato con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 22/03/2010
in vigore dal _____

INDICE

Città di Feltre.....	1
INDICE.....	2
TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Capo I - Principi Generali.....	4
Art.1 - Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 - Adeguamento a norme nazionali e/o regionali.....	4
Art. 3 - Definizioni.....	4
Art. 4 - Classificazione rifiuti.....	5
Art. 5 - Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento.....	5
Art. 6 - Condizioni generali per l'esercizio del servizio.....	5
Art. 7 - Informazione all'utenza.....	6
Capo II - disposizioni generali.....	6
Art. 8 - Area di espletamento del servizio.....	6
Art. 9 - Aree escluse dal servizio.....	6
Art. 10 - Ecocentro.....	7
Capo III - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.....	7
Art 11 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.....	7
Art.12 - Criterio qualitativo per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e per il conferimento al pubblico servizio.....	7
Art. 13 - Criterio quantitativo per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio....	8
Art. 14 - Procedure di accertamento.....	10
Art. 15 - Esclusioni.....	11
Capo IV – rifiuti speciali assimilati.....	12
Art. 16 - Convenzioni per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali assimilati tramite il servizio pubblico.....	12
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	13
Capo I – Rifiuti urbani e speciali assimilati non oggetto di raccolta differenziata.....	13
Art. 17 – Generalità.....	13
Art. 18 - Raccolta rifiuti urbani interni e rifiuti speciali assimilati.....	13
Art. 19 – Raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti.....	13
Art. 20 – Conferimento nei cassonetti di rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile).....	13
Capo II Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.....	15
Art. 21 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.....	15
Art. 22 - Raccolta differenziata di carta e cartone e raccolta multimateriale (vetro-lattine oppure vetro-plastica).....	15
Art. 23 – Raccolta differenziata di fusti e cassette di plastica.....	16
Art. 24 - Raccolta differenziata dei beni durevoli.....	16
Art. 25 - Raccolta pile, farmaci, T/F, neon, vernici, solventi, imballaggi pericolosi, accumulatori al Piombo.....	16
Art. 26 – Raccolta differenziata dei materiali ferrosi.....	17
Art. 27 – Raccolta differenziata di pneumatici usati.....	17
Art. 28 – Raccolta differenziata di oli minerali e vegetali esausti.....	17
Art. 29 - Raccolta differenziata della frazione organica.....	17
Art. 29.1 – Obbligo del compostaggio domestico.....	18
Art. 30 - Raccolta differenziata della frazione verde delle ramaglie.....	18
Art. 31 – Raccolta differenziata del legno.....	19
Art. 32 - Raccolta differenziata del vestiario in disuso e degli stracci.....	19
Art. 33 – Raccolta differenziata di toner e cartucce esauste.....	19
Art. 34 - Raccolta e recupero di inerti da piccole demolizioni ed attività edilizie domestiche.....	19

Capo III -Rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni).....	20
Art. 35 – Spazzamento e rinvenimento stradale.....	20
Art. 36 - Installazione e uso dei cestini porta rifiuti.....	20
Art. 37 - Aree sosta nomadi.....	20
Art. 38 - Altri servizi di pulizia.....	21
Art. 39 - Pulizia dei contenitori.....	21
Art. 40 – Smaltimento rifiuti scaricati abusivamente.....	21
Art. 41 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati di proprietà privata.....	21
Art. 42 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni.....	22
Art. 43 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali.....	22
Art. 44 - Obblighi diversi.....	22
Art. 45 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche.....	22
Art. 46 - Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario	23
Art. 47 - Pulizia dei mercati.....	23
Art. 48 - Esercizi stagionali.....	23
TITOLO III - SANZIONI.....	23
Capo I - divieti.....	23
Art. 49 - Divieti generali.....	23
Art. 50 - Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballi terziari.....	24
Capo II – controlli e sanzioni.....	24
Art. 51 - Vigilanza sul servizio.....	24
Art. 52 - Sanzioni.....	24
Art. 53 – Entrata in vigore.....	28

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Principi Generali

Art.1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, conformemente alla parte IV del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 e alla L.R. n. 3/2000 disciplina la fase del conferimento da parte degli utenti, della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento:

- a) dei rifiuti urbani non pericolosi (interni)
- b) dei rifiuti urbani, provenienti dallo spazzamento di strade o altri luoghi pubblici (esterni);
- c) dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- d) dei rifiuti pericolosi avviati allo smaltimento.

Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il presente regolamento disciplina in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una diversificata ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs n. 152/2006;
- e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n. 152/2006;
- g) la collaborazione delle associazioni di volontariato e la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni nell'attività di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 2 - Adeguamento a norme nazionali e/o regionali

Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare al Regolamento o che presentino il carattere della norma programmatica.

In tale ultima fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.

Art. 3 - Definizioni

Valgono le definizioni di cui all'art.183 e all'art. 218 del D.Lgs. 152/2006, opportunamente integrate dalle seguenti:

utenza domestica (UD) : tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale di Feltre e quelli che mantengono a disposizione un alloggio o un'abitazione nel territorio (compresi i proprietari di seconde case non residenti in Comune di Feltre);

utenza non domestica (UND): tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere, con sede sul territorio comunale di Feltre, che producono rifiuti assimilati agli urbani che hanno firmato una specifica convenzione col Comune.

conferimento: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e alle attrezzature o alle strutture di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;

bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto della stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limiti conformi all'utilizzo previsto di un'area;

messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

cernita: operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;

trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;

isole ecologiche: insieme di contenitori stradali per la raccolta, accessibili in qualsiasi momento;

ecocentro: area attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevede l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento;

spazzamento stradale: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche, o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua;

trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione a quello di riutilizzo, riciclaggio, recupero, trattamento, smaltimento;

coefficiente di produttività specifica: quantifica la produzione annua di rifiuti da parte di una determinata attività, in rapporto con la superficie dei locali ove si svolge; il valore espresso in kg/mq*anno consente di valutare l'attitudine a produrre rifiuti. I coefficienti di produttività specifica, ottenuti come media dei valori singoli rilevati tramite monitoraggio periodico effettuato su campioni rappresentativi di categorie omogenee di attività, vengono assunti come riferimento per l'indicizzazione dell'effettivo grado di utilizzazione del pubblico servizio e della conseguente determinazione delle tariffe unitarie da stabilirsi per le diverse attività comprese nelle classi di contribuenza previste dai meccanismi d'applicazione della tariffa RSU.

Art. 4 - Classificazione rifiuti

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, secondo quanto definito dall'art. 184 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 5 - Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle tipologie di rifiuto di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006.

Per quanto concerne le terre e le rocce di scavo sono assunte le disposizioni dell'art. 186 del suddetto Decreto.

Art. 6 - Condizioni generali per l'esercizio del servizio

Le attività disciplinate nel presente Regolamento devono essere esercitate nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune di Feltre promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali e/o energia. Ciò dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 7 - Informazione all'utenza

Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
- destinazioni delle frazioni recuperate;
- obblighi, doveri e sanzioni associate alle modalità di conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire:

- mediante adesivi posizionati sui contenitori per la raccolta;
- mediante apposita cartellonistica;
- mediante comunicati stampa;
- mediante volantini e/o opuscoli consegnati direttamente all'utenza interessata;
- mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune.
- mediante altre forme utili di diffusione di materiale informativo.

Capo II - disposizioni generali

Art. 8 - Area di espletamento del servizio

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il servizio è pertanto garantito in regime di privativa a tutto il territorio Comunale, ed in particolare:

- a) a tutta l'area urbana e alla sua periferia insediata;
- b) a tutti i centri frazionali;
- c) a tutti i nuclei abitativi sparsi.

Si intendono anche compresi nell'area di copertura del servizio tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di mt 1.000, misurabili sulla viabilità ordinaria, dai punti di conferimento serviti da idoneo cassonetto.

Sono inoltre compresi gli edifici abitativi agricoli, dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d'accesso.

Art. 9 - Aree escluse dal servizio

Nelle aree non comprese nell'ambito di attuazione del servizio, non operano le disposizioni del presente Regolamento relative all'espletamento tecnico del servizio stesso.

Peraltro sono pienamente efficaci le norme finalizzate alla tutela igienico sanitaria, ambientale, del territorio incluse nel presente Regolamento.

L'estensione del servizio ad altre zone del territorio comunale viene deliberata dalla Giunta Comunale, in subordine alla presentazione di una proposta organizzativa del servizio nella quale siano altresì indicati i costi e le risorse per l'espletamento del servizio stesso.

Art. 10 - Ecocentro

Il Comune o la Comunità Montana Feltrina predispongono ecocentri comunali, gestiti dal proprio personale, da Cooperative sociali o da altri soggetti autorizzati o convenzionati col Comune che ne hanno i requisiti di legge; gli utenti possono conferirvi le seguenti tipologie di rifiuto:

1. rifiuti ingombranti;
2. altri rifiuti per cui sia già stata attivata la raccolta differenziata oltre a quelli per cui sia possibile attivarla in futuro.

La gestione amministrativa e operativa dell'Ecocentro è disciplinata da apposito Regolamento Comunale.

Capo III - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Art 11 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

L'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs.152/2006 e, per quanto relativo ai rifiuti sanitari, ai sensi del D.M. 219/2000, riguarda in particolare le sottoelencate categorie:

- rifiuti da attività agro-industriali;
- rifiuti da attività industriali;
- rifiuti da attività artigianali;
- rifiuti da attività commerciali;
- rifiuti da attività di servizio

L'assimilazione per quantità e qualità viene stabilita dal Comune sulla base dei criteri previsti all'art. 195, comma 2, lettera e), del citato decreto legislativo. In attesa della definizione di tali criteri, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tariffa, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs.152/2006, i rifiuti aventi le caratteristiche quali-quantitative definite ai successivi art.12 e art.13 del presente Regolamento.

A tal proposito si richiamano gli atti in materia di assimilazione già predisposti dal comune di Feltre e precisamente: delibera CC 99 del 29 maggio 98, delibera CC 43 del 10 maggio 2008, del CC n. 104 del 27/10/2008, delibera GM 349 del 30/12/2008.

Il Comune può stipulare con le utenze non domestiche apposite convenzioni riguardanti il conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani presso l'ecocentro comunale o ad un eventuale servizio a domicilio, al fine di autorizzare e disciplinare il servizio nel rispetto dei vincoli e dei limiti specificati dalle leggi in vigore, dal presente regolamento e da quello dell'ecocentro Comunale.

Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo, ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, adottata secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del Comune.

Art.12 - Criterio qualitativo per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e per il conferimento al pubblico servizio

I rifiuti speciali, non pericolosi, devono presentare una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, devono essere costituiti da materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi (carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti e vuoti di vetro, cartone, plastica e metallo, contenitori del latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;

- cassette, pallets;
- materiali accoppiati e poliaccoppiati: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali (camere d'aria, copertoni, tubolari, ecc.);
- pelle e simil-pelle;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri adesivi e nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite alimentari deteriorate, anche inscatolate o comunque imballate, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Art. 13 - Criterio quantitativo per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio

Come criterio quantitativo per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 11 si assume *il non superamento della produzione specifica massima in kg/mq*anno* risultante per ogni singola categoria di attività produttiva dalle tabelle di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 al DPR n° 158 del 27.04.1999, di seguito riportate:

N.	Categorie attività produttive	Max
1)	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4.20
2)	Campeggi, distributori carburanti	6.55
3)	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4.90
4)	Esposizioni, autosaloni	3.55
5)	Alberghi con ristorante	10.93
6)	Alberghi senza ristorante	7.49
7)	Case di cura e riposo	8.19
8)	Uffici, agenzie, studi professionali	9.30
9)	Banche ed istituti di credito	4.78

10)	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9.12
11)	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6.81
12)	Edicola farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12.45
13)	Banchi di mercato beni durevoli	14.58
14)	Banchi di mercato genere alimentari	56.78
15)	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	8.50
16)	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9.48
17)	Attività industriali con capannoni di produzione	7.50
18)	Attività artigianali di produzione beni specifici	8.92
19)	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	60.88
20)	Bar, caffè, pasticceria	51.47
21)	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	19.55
22)	Plurilicenze alimentari e/o miste	21.41
23)	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	85.60
24)	Discoteche, night club	13.45

Relativamente alla valutazione della produzione di singole tipologie di rifiuti da parte di un'attività produttiva, si assumono come riferimento indicativo i seguenti i limiti di produzione media annua di rifiuti non pericolosi, derivanti da studi di settore a carattere regionale.

codice CER progressivo e descrizione rifiuto	kg/anno
CER 02 01 04 rifiuti plastici	500
CER 03 01 01 scarti di corteccia e sughero	500
CER 03 01 05 Segatura, trucioli, residui di taglio del legno	500
CER 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura (del cuoio)	500
CER 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura (di tessili)	500
CER 04.02.21 e 04.02.22 Rifiuti da fibre tessili grezze o lavorate	500
CER 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	500
CER 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi di cui alla voce 08 04 09	500
CER 10.11.12 Rifiuti di vetro	1.000
CER 15 01 01 Imballaggi di carta e cartone	1.500
CER 15 01 02 Imballaggi in plastica	500
CER 15 01 03 Imballaggi in legno	2.000
CER 15 01 04 Imballaggi in metallo	2.000
CER 15 01 05 Imballaggi in materiali compositi (poliaccoppiati, CA, tetrapak)	500
CER 15 01 06 Imballaggi in materiali misti	500
CER 15 01 07 Imballaggi in vetro	500
CER 15 01 09 imballaggi in materia tessile	500
CER 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, (ad esclusione di quelli contaminati da sostanze pericolose)	500
CER 16 02 14 apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02	800
CER 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle della voce 16 0215	800
CER 19 08 01 Rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue: vaglio (ex mondiglia)	1000
CER 19 12 01 carta e cartone	1.500
CER 1912 02 metalli ferrosi	2.000
CER 19 12 03 metalli non ferrosi	2.000
CER 19 12 04 plastica e gomma	1.000

CER 1912 05 vetro	1.000
CER 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	2.000
CER 1912 08 prodotti tessili	500
CER 19 12 12 altri rifiuti compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	1.000
CER 20 01 01 carta e cartone	1.500
CER 20 01 02 Vetro (p.es. contenitori di vetro, damigiane, lastre)	500
CER 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	800
CER 20 01 10 Abbigliamento	500
CER 20 01 11 prodotti tessili	500
CER 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	500
CER 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	100
CER 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	50
CER 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolose (diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 e 20 01 35)	500
CER 20 01 38 legno non pericoloso diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	500
CER 20 01 39 plastica	500
CER 20 01 40 metallo	2.000
CER 20 01 41 rifiuti provenienti dalla pulizia di camini e ciminiera	50
CER 20 02 01 rifiuti biodegradabili (p.es. ramaglie, sfalci, potature)	500
CER 20 02 02 terra e roccia	800
CER 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili	1.000
CER 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati	2.000
CER 20 03 02 rifiuti dei mercati	800
CER 20 03 07 rifiuti ingombranti	500
CER 200399 cartucce toner esaurite	100

Art. 14 - Procedure di accertamento

L'accertamento sulla natura e la quantità dei rifiuti prodotti da singole attività, con i conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa RSU alle relative superfici di formazione o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

- a) con procedimento d'ufficio previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
- b) su richiesta degli interessati, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - b.1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
 - b.2) specificazione dell'attività svolta;
 - b.3) tipologia del rifiuto prodotto;
 - b.4) quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
 - b.5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non ai rifiuti urbani;
 - b.6) superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
 - b.7) superfici aziendali complessive;
 - b.8) numero di addetti complessivi;

b.9) numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano "speciali".

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area esterna, in genere alle scale 1:200- 1:500, con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.


Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla non applicazione della tariffa per superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani, valgono le norme che precedono.


In ogni caso, il Comune potrà procedere ad operazioni di pesatura del rifiuto di volta in volta conferito, in modo tale da accertarne il quantitativo medio.

Art. 15 - Esclusioni


Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se non pericolosi o anche se derivanti dalle attività di cui all'art. 11, per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica, con le sole eventuali eccezioni esplicitate nei successivi articoli.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo vengono inoltre esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:


 i rifiuti speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella giornaliera;

 i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:

- materiali non aventi consistenza solida;
- materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
- prodotti fortemente maleodoranti;
- prodotti eccessivamente polverulenti;

 i rifiuti ingombranti provenienti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio che non costituiscono residuo ordinario e quotidiano del processo produttivo, quali ad esempio:

- macchinari e strumenti di lavoro per la produzione o il mantenimento di beni e materiali;
- macchine e apparecchi di qualunque natura per il controllo del ciclo produttivo (PC, PLC, ecc.);
- automezzi in genere, macchine operatrici e parti di questi;
- rifiuti provenienti da interventi di ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili;
- rifiuti provenienti dalla ristrutturazione e/o manutenzione degli impianti fissi e produttivi;
- rifiuti provenienti dal completo rifacimento dell'arredo nei fondi commerciali.

 i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava, i materiali ceramici cotti.

Per tutti i rifiuti che non rispettano i criteri di cui agli artt.12 e 13, o nei casi previsti nel presente articolo, il produttore può ugualmente servirsi del servizio pubblico, che provvede alla raccolta e al trasporto a smaltimento sulla base di apposita Convenzione (Capo IV), secondo quanto disposto dall'art. 188, comma 2, lettera c) del D.Lgs 152/2006.

Capo IV – rifiuti speciali assimilati

Art. 16 - Convenzioni per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali assimilati tramite il servizio pubblico.

I produttori di rifiuti speciali non pericolosi, assimilati agli urbani, possono rivolgersi, per il relativo smaltimento, al Comune.

Il produttore che intenda ricorrere ad un servizio deve stipulare con il Comune un'apposita convenzione con riferimento ai seguenti servizi:

- a) raccolta e trasporto a smaltimento o recupero;
- b) conferimento presso l'ecocentro, nei limiti previsti dall'apposito Regolamento.

Allo scopo gli stessi produttori dei rifiuti devono presentare la domanda in carta legale al soggetto che espleta il servizio di smaltimento dei rifiuti.

La domanda dovrà contenere:

- Le generalità complete dei soggetti produttore, trasportatore e smaltitore del rifiuto (sede legale, legale rappresentante, ecc.);
- La descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali (se diversa dalla sede legale) e delle sedi operative in cui avvengono le fasi di smaltimento intermedie e/o finali;
- Descrizione del ciclo di produzione del rifiuto, delle modalità di raccolta, trasporto, stoccaggio e altri eventuali processi con l'indicazione della potenzialità complessiva;
- Descrizione dei metodi di smaltimento con l'indicazione della potenzialità complessiva;
- La quantificazione dei rifiuti prodotti, su base giornaliera, mensile e annuale (in kg/g, kg/mese, kg/anno o, nei casi di rifiuti a bassa densità, in mc/g, mc/mese, mc/anno) suddivisa per tipologia;
- La modalità di deposito del rifiuto e le quantità massime stoccabili;
- La periodicità di consegna prevista e proposta;
- La dichiarazione con cui il richiedente si impegna a pagare i costi del servizio richiesto, con l'indicazione delle modalità di misura, contabilizzazione e fatturazione;
- Il sistema o modo di conferimento al soggetto smaltitore;
- Ogni altra notizia ritenuta utile.

La convenzione dovrà inoltre contenere:

- richiami all'obbligo di tenuta di registri, formulari e bolle, laddove previsto per legge e all'obbligo di dichiarazione annuale al catasto di cui al D.L. 152/2006 e alla L.R. 3/2000, per produttore, trasportatore e smaltitore nell'ambito delle rispettive competenze;
- descrizione delle modalità di effettuazione di controlli periodici sulla qualità dei rifiuti;
- indicazione della durata della convenzione ed altre norme amministrative.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:

- Scheda di caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto;
- Certificato di assimilabilità;
- Certificato CCIAA.

La convenzione viene stipulata dopo istruttoria che accerta la possibilità di recepire i rifiuti speciali, di cui si chiede lo smaltimento, e propone, caso per caso, le modalità, i tempi e il costo del servizio dipendentemente dalla quantità e tipologia del rifiuto, dai mezzi e dal personale impiegato, nonché dalla distanza da percorrere, dedotto l'importo dovuto ad eventuali recuperi.

La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e verrà rinnovata tacitamente se non disdetta da una delle parti, entro tre mesi dalla scadenza. Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme previste dalla convenzione comporterà la decadenza della convenzione stessa.

Il Comune si riserva di poter sospendere la validità delle convenzioni, per motivi di servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, dietro preavviso di 15 gg. E' possibile effettuare smaltimenti saltuari di particolari rifiuti per utenze private previa autorizzazione del competente ufficio comunale e dietro pagamento della somma necessaria.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Capo I – Rifiuti urbani e speciali assimilati non oggetto di raccolta differenziata

Art. 17 – Generalità

I rifiuti urbani interni non ingombranti (secco non riciclabile) e i rifiuti speciali assimilati che non sono oggetto di raccolta differenziata, devono essere conferiti entro sacchetti di plastica ben sigillati, a cura del produttore, al normale servizio pubblico di raccolta presso i cassonetti stradali, in modo tale da evitare ogni dispersione.

Art. 18 - Raccolta rifiuti urbani interni e rifiuti speciali assimilati

Il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato entro il perimetro del Comune di Feltre in base a criteri dettati dalle necessità igienico-sanitarie del territorio, dalla economicità del servizio, dalla densità della popolazione e dalla distanza degli utenti dai contenitori. Il servizio di raccolta dei rifiuti è riservato esclusivamente agli utenti regolarmente iscritti a ruolo nel Comune di Feltre.

Ove possibile, la raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (secco non riciclabile) e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani è organizzata tramite contenitori stradali, di volumetria variabile tra i 120 lt e i 3.600 lt, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, distribuiti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta. La frequenza minima di svuotamento non dovrà di norma essere inferiore ai 7 gg per i rifiuti solidi urbani e ai 15 gg per i rifiuti solidi assimilati agli urbani.

Il Comune, in casi di particolari necessità e dietro motivata richiesta dei proprietari, può autorizzare il ritiro dei rifiuti anche in luoghi privati. Tale autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento. Il soggetto gestore del servizio, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità circa possibili danni e persone o cose in dipendenza di detta autorizzazione. Per i contenitori dislocati presso abitazioni private, la pulizia e disinfezione è a carico dei proprietari dell'immobile.

La raccolta presso le utenze non domestiche dei rifiuti assimilati agli urbani può essere organizzata separatamente rispetto al normale servizio di raccolta, secondo criteri di efficienza ed economicità. L'impiego di containers scarrabili sarà indicato solamente nei casi di elevati quantitativi di rifiuto prodotti.

Art. 19 – Raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti

Il conferimento dei rifiuti ingombranti deve essere effettuato presso l'ecocentro del Comune di Feltre, dove verranno accumulati entro un container scarrabile o depositati su un'area circoscritta in attesa del loro trasporto a smaltimento.

Qualora il cittadino, per il notevole peso o ingombro, non avesse la possibilità di consegna all'ecocentro, gli stessi potranno essere ritirati a domicilio, ove esista il servizio, nella giornata stabilita dal Comune di residenza, con addebito del costo di chiamata.

Art. 20 – Conferimento nei cassonetti di rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile).

I contenitori del rifiuto secco non riciclabile saranno provvisti di apposita calotta per i conferimenti accessibile solo dagli utenti del servizio iscritti a ruolo dotati di chiavetta elettronica.

Per il ritiro della chiavetta smarrita, o non ritirata, gli Utenti dovranno rivolgersi al competente ufficio comunale.

In caso di smarrimento della chiavetta elettronica l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi del Comune, che provvederà a consegnarne una nuova a fronte del versamento di un corrispettivo fissato dal Comune.

La chiavetta elettronica è identificativa dell'immobile/utente, pertanto, eventuali subentri nella conduzione degli stessi non ne comportano una nuova fornitura. La chiavetta, quindi, deve essere consegnata dal vecchio conduttore al nuovo ovvero restituita al competente ufficio comunale.

Dietro motivata e ben circostanziata richiesta da parte dell'utente, Il rifiuto secco non riciclabile potrà anche essere conferito al servizio pubblico mediante bidoncini personali da depositare su suolo pubblico in orari e giornate prestabilite.

Nelle zone servite da cassonetti i rifiuti solidi urbani esclusi dalla raccolta differenziata (secco non riciclabile) possono essere conferiti in qualsiasi momento della giornata.

E' fatto obbligo agli utenti della zona:

- di servirsi del contenitore più vicino qualora quello scelto risultasse già colmo;
- conferire i rifiuti in sacchetti chiusi ed idonei all'uso che ne impediscano la dispersione;
- conferire i rifiuti in proporzione ai tempi e alle quantità di produzione e preferibilmente la sera precedente il giorno di raccolta;

E' vietato:

- depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai cassonetti;
- prelevare dai cassonetti il materiale depositato;
- parcheggiare veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e/o di lavaggio;
- spostare il cassonetto dalla sua collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto;
- danneggiare, imbrattare o eseguire scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, bidoni, cestini, cassoni).

E' fatto inoltre divieto di conferire nei contenitori stradali:

- rifiuti speciali che non siano assimilati ad urbani;
- rifiuti liquidi, anche se in confezioni chiuse;
- ceneri o mozziconi o altri rifiuti in fase di combustione;
- oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
- materiali, metallici e non, che per dimensioni, consistenza od altre caratteristiche possano recare danno ai contenitori, ai mezzi o agli operatori della raccolta;
- rifiuti pericolosi (solventi - acidi - sostanze alcaline - prodotti fotochimici - pesticidi - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi - oli e grassi contenenti sostanze pericolose - vernici, inchiostri, adesivi, resine e detersivi contenenti sostanze pericolose - medicinali citotossici e citostatici - batterie ed accumulatori al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio - apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti componenti pericolosi - legno contenente sostanze pericolose, cartucce e toner esausti);
- beni durevoli (frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, stampanti e scanner, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori, fotocopiatrici, impianti stereo e casse di amplificazione, mobili ed altri elettrodomestici);
- rifiuti urbani ingombranti;
- materiali da destinarsi alle raccolte differenziate di carta, cartone, vetro, plastica e lattine;
- scarti provenienti da attività edilizie, agricole, di giardinaggio e forestali

Nelle zone non servite da appositi cassonetti o ubicate all'esterno della perimetrazione in cui è istituito il servizio, dovranno essere tenuti comportamenti tendenti a ridurre al minimo l'esposizione

all'aperto dei rifiuti ed il rischio di dispersione degli stessi al suolo. Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato presso i contenitori più vicini.

Capo II Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

Art. 21 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

Per favorire il recupero di materiali, in forma diretta o attraverso successivi trattamenti, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati avviene separando i flussi per frazioni merceologiche, in funzione delle concrete possibilità di recupero.

Le frazioni merceologiche primariamente interessate alla raccolta differenziata sono: carta e cartone, vetro, alluminio, plastiche, beni durevoli, rifiuti urbani con componenti pericolose, ferro, pneumatici usati, oli esausti, scarti organici di cucine e mense, verde e ramaglie, legno, vestiti usati e stracci, neon esausti, nylon da imballaggi, componenti rimossi di consumabili per stampanti e fotocopiatori.

E' fatto obbligo ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati di conferire separatamente le frazioni dei rifiuti per le quali sono organizzati appositi servizi di raccolta differenziata.

Ove possibile, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani è organizzata tramite contenitori stradali, distribuiti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

Per ciascuna tipologia merceologica per la quale risulta attivo il servizio di raccolta differenziata da contenitore stradale è fatto obbligo agli utenti della zona:

- di servirsi del contenitore più vicino qualora quello scelto risultasse già colmo;
- conferire i rifiuti in proporzione ai tempi e alle quantità di produzione e preferibilmente la sera precedente il giorno di raccolta;
- di provvedere, dopo l'uso, alla chiusura dei coperchi dei bidoni.

E' inoltre vietato:

- depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai cassonetti;
- prelevare dai contenitori il materiale depositato;
- parcheggiare veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e/o di lavaggio;
- danneggiare, imbrattare o eseguire scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, campane e cassoni per le raccolte differenziate);
- spostare il contenitore dalla sua collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto.

Art. 22 - Raccolta differenziata di carta e cartone e raccolta multimateriale (vetro-lattine oppure vetro-plastica)

In tutte le zone urbanizzate del territorio è previsto il posizionamento, generalmente affiancati ai cassonetti per la raccolta degli r.s.u. indifferenziati, di campane e cassonetti per la raccolta differenziata di:

- Rifiuti cellulosici (carta e cartone);
- Imballaggi primari di vetro, plastica e metallo, nella forma multimateriale o monomateriale.

I cassonetti, per la raccolta carta e del cartone, saranno vuotati con frequenza minima atta a garantire sempre un minimo di capacità residua del cassonetto.

La metodologia di raccolta e le frequenze variano in funzione della zona e delle utenze servite secondo i seguenti principi di massima:

- **utenze domestiche**: un turno ogni settimana con intensificazione della raccolta stagionalmente e/o per le zone ad alta concentrazione residenziale;
- **utenze non domestiche**: minimo un turno ogni quindici giorni.

Il Comune potrà, per certe tipologie merceologiche e/o per certe utenze particolari, organizzare raccolte puntuali a domicilio per ottimizzare il servizio complessivo.

Il conferimento del rifiuto, specialmente per quantitativi consistenti o nel caso di volumi di ingombro non trascurabili, deve essere effettuato presso l'ecocentro del Comune nei giorni e negli orari di apertura dello stesso.

Il materiale deve occupare il minor volume possibile, ovvero deve essere conferito, non mescolato ad altri rifiuti, previo taglio e impaccamento dei cartoni e/o svuotamento e schiacciamento dei contenitori.

Art. 23 – Raccolta differenziata di fusti e cassette di plastica

E' fatto obbligo all'utente il conferimento dei fusti e delle cassette di plastica presso l'ecocentro del Comune nei giorni e negli orari di apertura stabiliti per lo stesso.

Art. 24 - Raccolta differenziata dei beni durevoli

La raccolta dei beni durevoli (frigoriferi, congelatori, condizionatori, monitor, TV, computer, lavatrici, lavastoviglie, fotocopiatrici, stampanti, fax, registratori, stereo, videoregistratori, DVD, elettrodomestici vari, lampade e tubi al neon ecc) viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento deve essere effettuato presso l'ecocentro del Comune dove verranno accumulati entro un container scarrabile o depositati su un'area circoscritta in attesa del loro trasporto a smaltimento. Il servizio è gratuito per le utenze domestiche.

Qualora il cittadino, per il notevole peso o ingombro, non avesse la possibilità di consegna all'ecocentro, gli stessi potranno essere ritirati a chiamata a domicilio, ovvero nella giornata stabilita, con addebito del costo di chiamata.

E' proibito conferire rifiuti ingombranti nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Art. 25 - Raccolta pile, farmaci, T/F, neon, vernici, solventi, imballaggi pericolosi, accumulatori al Piombo

E' proibito conferire i rifiuti urbani con componenti pericolose (pile, farmaci, neon, vernici, solventi, contenitori contaminati, batterie al pb) nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani indifferenziati, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle altre raccolte differenziate.

Il conferimento dei rifiuti pericolosi deve essere effettuato evitando accuratamente di mescolarli tra loro o con altre tipologie di materiali.

a) Raccolta differenziata delle pile esauste

La raccolta è effettuata tramite contenitori, generalmente gialli/bianchi collocati presso i punti vendita, (es. elettrodomestici, tabacchi, supermercati, ecc.) o presso le isole ecologiche, accanto alle campane e ai cassonetti r.s.u..

I contenitori saranno forniti dal Comune, il quale dovrà provvedere al loro ritiro ed all'avvio a impianti di smaltimento e/o recupero.

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto può essere effettuata anche presso l'ecocentro Comunale.

b) Raccolta differenziata dei medicinali e dei farmaci scaduti

La raccolta è effettuata tramite contenitori collocati presso le farmacie ed i locali U.S.L. e

facilmente identificabili per la presenza di una croce rossa.

I contenitori saranno forniti dal Comune, il quale dovrà provvedere al loro ritiro ed all'avvio a impianti di smaltimento e/o recupero.

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto può essere effettuata anche presso l'ecocentro comunale.

c) Raccolta differenziata degli accumulatori al piombo

Il conferimento di questa tipologia di rifiuto deve essere effettuato tassativamente presso l'ecocentro del Comune di residenza.

La raccolta è effettuata tramite specifici contenitori forniti dal gestore, il quale dovrà provvedere al loro svuotamento ed all'avvio a impianti di smaltimento e/o recupero.

d) Raccolta differenziata dei prodotti etichettati "T" e/o "F", delle vernici, dei solventi, dei neon e dei contenitori contaminati

Le raccolte di rifiuti urbani pericolosi tossici e/o infiammabili sono svolte presso l'ecocentro comunale e dentro appositi contenitori lungo le strade e negli spazi pubblici, ove presenti.

Art. 26 – Raccolta differenziata dei materiali ferrosi

La raccolta dei materiali ferrosi viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento degli scarti ferrosi deve essere effettuato presso l'ecocentro del Comune di residenza, dove verranno accumulati entro un container scarrabile o depositati su un'area circoscritta in attesa del loro trasporto a smaltimento.

Qualora il cittadino, per il notevole peso o ingombro, non avesse la possibilità di consegna all'ecocentro, gli stessi potranno essere ritirati a domicilio, ove esista il servizio, nella giornata stabilita dal proprio Comune di residenza, con addebito del costo di chiamata e delle ore di lavoro.

E' proibito conferire rifiuti ferrosi nei cassonetti stradali, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Art. 27 – Raccolta differenziata di pneumatici usati

La raccolta dei pneumatici usati viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento deve essere effettuato presso l'ecocentro del Comune di residenza, dove verranno accumulati entro un container scarrabile o depositati su un'area circoscritta in attesa del loro trasporto a smaltimento. L'accettazione del materiale è subordinata all'assenza del cerchione.

E' proibito conferire pneumatici usati nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Art. 28 – Raccolta differenziata di oli minerali e vegetali esausti

La raccolta degli oli esausti viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento deve essere effettuato presso l'ecocentro del Comune di residenza, dove verranno accumulati entro specifici contenitori in attesa del trasporto a smaltimento.

E' proibito conferire oli esausti nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Art. 29 - Raccolta differenziata della frazione organica

La raccolta dell'umido consente la separazione della componente putrescibile del rifiuto da destinare a trattamento di stabilizzazione e maturazione in impianto di compostaggio.

La raccolta del rifiuto organico è organizzata presso tutte le grandi utenze. Si intendono per grandi utenze:

Ristoranti, Alberghi dotati di ristorante, Pizzerie, Paninoteche, Bar, Mense scolastiche, Mense aziendali, Cucine di ospedali e cliniche, Mercati coperti e scoperti, Negozi ortofrutticoli, Fiorai, Supermercati, Pescherie, Cimiteri.

Presso tali attività la raccolta è organizzata prevedendo il conferimento tramite cassonetti appositi. Il ritiro del materiale viene eseguito a domicilio con frequenza adeguata alla necessità dell'Utenza e del servizio pubblico. I rifiuti verdi di piccole dimensioni quali scarti di fioriture, potature di piante da interni, ecc. (esclusi i residui di importanti potature da conferire all'ecocentro), potranno essere immessi direttamente nei contenitori. I rifiuti organici devono essere conferiti in sacchetti chiusi preferibilmente la sera precedente il giorno di raccolta. Tali sacchetti dovranno essere stati realizzati con materiali biodegradabili e compostabili al 100% (carta, cartone o bioplastiche)

La raccolta differenziata della frazione organica presso le utenze domestiche residenti nelle zone urbane e nei nuclei abitativi consistenti è organizzata attraverso bidoni stradali disposti sul territorio accanto al contenitore per il secco indifferenziato. I bidoni sono dotati di apposito adesivo identificativo del rifiuto umido e vengono svuotati con frequenza adeguata. Il conferimento è subordinato all'inserimento del rifiuto nel bidone, di norma la sera precedente la raccolta, ben chiuso entro appositi sacchi realizzati con materiali biodegradabili e compostabili al 100% (carta, cartone o bioplastiche). I sacchetti potranno essere reperiti sul mercato o forniti dal Comune.

Si precisa che le lettiere biodegradabili di animali domestici (cani gatti ecc) possono essere conferite nella frazione organica o nel composter.

E' proibito conferire il rifiuto organico nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani secchi o in contenitori destinati alle altre raccolte differenziate.

Art. 29.1 – Obbligo del compostaggio domestico.

La raccolta differenziata della frazione organica viene anche condotta attraverso il **compostaggio domestico** che potrà essere eseguito tramite composter, cassa di compostaggio, fossa, concimaia o cumulo.

Il compostaggio domestico (autosmaltimento domestico del rifiuto organico) è **una pratica obbligatoria** per tutti gli utenti residenti (facoltativa per i non residenti) che abbiano a disposizione (proprietà, uso, usufrutto) un giardino o un prato sufficientemente grande per poterlo praticare stimato orientativamente in 50 metri quadri. Gli incaricati del Comune hanno il compito di controllare gli effettivi casi in cui il compostaggio non può essere praticato valutando non solo la dotazione minima di prato e giardino ma anche la complessiva disposizione dell'abitazione anche in rapporto alle abitazioni e alle proprietà limitrofe a quella oggetto di valutazione.

Ciascun cittadino, autocertificando la pratica del compostaggio domestico, beneficerà, ove previsto, di una riduzione sull'importo della tariffa sui rifiuti; A tal fine l'Utente firmerà una convenzione nella quale si impegnerà a praticare il compostaggio domestico e ad accettare i conseguenti controlli da parte dei soggetti incaricati dal Comune.

Il Comune, in base alle proprie disponibilità e risorse finanziarie, potrà decidere di concedere il composter da 300 litri in comodato gratuito alle famiglie che ne faranno richiesta.

Il Comune di Feltre pone il potenziamento e l'incentivazione dell'autosmaltimento domestico tramite composter, cassa di compostaggio, fossa, concimaia o cumulo, tra le proprie strategie di incremento della raccolta differenziata.

Art. 30 - Raccolta differenziata della frazione verde delle ramaglie

Erba e foglie

Foglie ed erba di prati e giardini **non** potranno essere conferiti all'ecocentro, salvo casi particolari ed eccezionali da valutare ed approvare di volta in volta, ma dovranno essere sminuzzati sul posto e lasciati sul prato facendo tagli frequenti, oppure potranno essere compostati sul posto mediante cassa di compostaggio, cumulo, fossa o composter.

Ramaglie e scarti di potature

La raccolta degli scarti di potature di alberi, siepi e arbusti, viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento deve essere effettuato dall'Utente presso l'ecocentro del Comune, dove il materiale verrà accumulato entro un container scarrabile o depositato su un'area circoscritta in attesa del trasporto all'impianto di compostaggio.

Nel caso di piccoli quantitativi provenienti da interventi di potatura e manutenzione di piante da interni, è possibile il conferimento diretto nei contenitori stradali destinati al rifiuto umido solamente previo sminuzzamento e riduzione di volume.

Qualora il cittadino non avesse la possibilità di consegna all'ecocentro, gli scarti vegetali potranno essere ritirati a domicilio, ove esista il servizio, nella giornata stabilita dal Comune o su chiamata, con addebito del costo di ritiro.

E' proibito conferire rifiuti quali erba e/o ramaglie nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Il Comune di Feltre pone il potenziamento e l'incentivazione della raccolta delle ramaglie tra le proprie strategie di incremento della raccolta differenziata.

Art. 31 – Raccolta differenziata del legno

La raccolta del legno viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.

Il conferimento deve essere effettuato presso l'ecocentro del Comune, dove il rifiuto verrà accumulato entro un container scarrabile o depositato su un'area circoscritta in attesa del trasporto a smaltimento.

Qualora il cittadino non avesse la possibilità di consegna all'ecocentro, i materiali potranno essere ritirati a domicilio, ove esista il servizio, nella giornata stabilita dal Comune o su chiamata, con addebito dei relativi costi.

E' proibito conferire rifiuti di legno nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

Art. 32 - Raccolta differenziata del vestiario in disuso e degli stracci

La raccolta del vestiario usato, di calzature appaiate usate, di borse e di cinture usate è organizzata con appositi contenitori gialli di grande volumetria, atti ad impedire il ritiro ai non autorizzati e collocati sul territorio da Associazioni senza fini di lucro (attualmente è la Caritas). Il vestiario, le scarpe le borse e le cinture dovranno essere puliti e in buono stato. Gli stracci, i vestiti e le scarpe sporche o in cattive condizioni vanno conferiti nel secco non riciclabile. In alternativa, questa tipologia di rifiuto potrà essere conferita presso gli ecocentri entro contenitori adeguati.

Art. 33 – Raccolta differenziata di toner e cartucce esauste

Il Comune e la Comunità Montana Feltrina hanno organizzato un servizio gratuito di raccolta a domicilio di cartucce e contenitori per toner esausti presso le utenze pubbliche o private che ne fanno richiesta, fornendo in comodato d'uso gli appositi contenitori di stoccaggio. In alternativa il conferimento dovrà essere effettuato presso l'ecocentro comunale e dentro i contenitori posizionati su aree pubbliche o di pubblico accesso.

Art. 34 - Raccolta e recupero di inerti da piccole demolizioni ed attività edilizie domestiche.

Con riferimento ai materiali residui di piccoli interventi di costruzione e demolizione domestica (mattoni, cemento, terra, rocce, cartongesso, sanitari, ecc.), esiste un interesse pubblico allo smaltimento ed al riutilizzo di detti materiali che, prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica, spes-

so hanno come destinazione finale lo smaltimento non controllato, determinando costi aggiuntivi per l'Ente pubblico che deve ricorrere alla rimozione ed allo smaltimento in discariche autorizzate. Nell'ecocentro vengono predisposti appositi cassoni scarrabili per lo stoccaggio provvisorio del materiale proveniente da piccole demolizioni o attività edilizie domestiche; il materiale così raccolto è destinato al trasporto in discariche o centri di recupero autorizzati.

Il conferimento di qualsiasi tipologia di rifiuto conferibile all'ecocentro comunale è gratuito qualora conferito da utenze domestiche ed è invece soggetto ad apposita valutazione se conferito in convenzione da parte delle utenze non domestiche. Per le sole ramaglie e solo nell'ipotesi di consegna di grossi quantitativi, si potrà ipotizzare l'applicazione di un costo suppletivo anche per le utenze domestiche.

Capo III -Rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni)

Capitolo I – Igiene Urbana

Art. 35 – Spazzamento e rinvenimento stradale

Il servizio di spazzamento stradale dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro del Comune e riguarda tutte le strade e piazze pubbliche o ad uso pubblico, compresi i marciapiedi, dotate di pavimentazione permanente e di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane.

Il gestore del servizio pubblico provvede alla raccolta e all'avvio a smaltimento dei rifiuti rinvenuti sulle rive dei corsi d'acqua, nonché sulle scarpate ferroviarie, autostradali, stradali nell'ambito del territorio comunale.

Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione.

La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti dal Comune in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singola area garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali enunciate all'art. 6 del presente Regolamento.

Il Comune, nel rispetto del codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.

Sarà cura del Comune assicurarsi che il rifiuto così raccolto, sia portato a idoneo smaltimento.

Art. 36 - Installazione e uso dei cestini porta rifiuti

A complemento del servizio di spazzamento, il Comune provvede all'installazione e al periodico svuotamento di appositi cestini porta rifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, biglietti e simili). Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini; è comunque vietato gettare i rifiuti di piccole dimensioni nelle restanti zone.

Il contratto di servizio indicherà il numero dei cestini in rapporto agli abitanti residenti da installare a cura e spese del gestore.

La localizzazione di tali installazioni sarà stabilita dal Comune.

E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.

Art. 37 - Aree sosta nomadi

Il Comune è tenuto ad istituire, in base alla normativa vigente, uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti dotando di appositi contenitori le eventuali aree assegnate alla sosta dei nomadi; questi devono essere collocati in numero proporzionato alla utenza servita.

Art. 38 - Altri servizi di pulizia

Rientrano fra i compiti affidati al servizio di smaltimento dei rifiuti esterni anche i seguenti:

- pulizia e lavaggio periodico delle pavimentazioni dei portici soggette permanentemente ad uso pubblico;
- pulizia, su richiesta degli organi di Polizia competenti, della carreggiata a seguito di incidenti stradali, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
- pulizia delle caditoie stradali;
- pulizia e disinfezione dei bacini e delle acque delle fontane e fontanelle pubbliche, con attenzione allo scarico dell'acqua;
- estirpazione delle erbe infestanti e non cresciute in aree pubbliche;
- potatura delle piante su suolo pubblico;
- lavaggio periodico ed eventuale disinfezione delle aree di mercato.

Art. 39 - Pulizia dei contenitori

Tutti i contenitori dislocati per la raccolta dei rifiuti, quali ad esempio cassonetti, gabbie, ceste, cestini "getta carte", ecc., devono essere sottoposti a periodici interventi di pulizia e disinfezione da parte del personale addetto.

Allo stesso modo deve essere assicurata la pulizia delle aree limitrofe a detti contenitori.

Durante il conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti in genere dovrà essere evitata ogni dispersione.

I mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno essere mantenuti puliti e sottoposti a periodiche disinfezioni da parte del personale addetto.

Il gestore assicura pulizia e igiene dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti.

Il servizio di lavaggio e disinfezione interno ed esterno dei contenitori per rifiuti viene garantito con la seguente periodicità minima:

- | | |
|--|--------------|
| – campane e cassonetti raccolta differenziata | 1 volta/anno |
| – cassonetti raccolta rifiuti urbani indifferenziati (secco) | 1 |
| volta/anno | |
| – bidoni raccolta umido | 2 volte/anno |

Art. 40 – Smaltimento rifiuti scaricati abusivamente

Nel caso di scarico abusivo, su area pubblica, di rifiuti esterni da parte di ignoti, il Comune farà procedere alla loro asportazione e al successivo trasporto a smaltimento previo accertamento delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.

Capitolo II - Obbligo dei privati

Art. 41 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati di proprietà privata

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenuti sfalciati e puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto abbandonato anche da terzi.

A tale scopo, i medesimi devono provvedere alle necessarie recinzioni, all'esecuzione di canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora si verificassero accumuli di rifiuti e ciò potesse diventare pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco del Comune di competenza con propria ordinanza, a norma anche delle vigenti leggi sanitarie, intimerà la pulizia di dette aree o terreni entro un termine prefissato.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Comune provvederà d'ufficio alla esecuzione dei lavori addebitando le spese agli interessati.

Art. 42 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni

I titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche temporanee, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i posteggi auto a pagamento e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre, fiere od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Servizio di smaltimento dei rifiuti esterni il programma delle iniziative e le aree che si intende utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso convenzione con il Servizio pubblico, alla pulizia delle stesse, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal Servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 43 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

Fermo restando quanto già disposto dai rispettivi Regolamenti Comunali di Polizia Locale, chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata su ordine diretto della Comunità Montana, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di Regolamento.

Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

Qualora non sia effettuata la pulizia, questa verrà eseguita dall'apposito Servizio, rimettendo i costi sostenuti al responsabile.

Art. 44 - Obblighi diversi

Chi effettua operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, chiunque gestisce un cantiere di lavorazioni edili, è tenuto a pulire quotidianamente e alla cessazione dell'attività le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali operazioni ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 45 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e provvedere personalmente all'asporto di escrementi solidi e al loro deposito preferenzialmente nei contenitori specifici o ove non disponibili in quelli dell'umido.

Art. 46 - Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario

Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario (spettacoli viaggianti, luna park, ecc.) devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

Ferme restando le obbligazioni relative all'assoggettamento alla tariffa giornaliera di cui all'art. 238 del D.Lgs n. 152/2006, ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune interessato può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati.

Art. 47 - Pulizia dei mercati

I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, qualora non ricada nelle competenze del Comune, devono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo per frazione merceologica i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conferendo gli stessi al Servizio Igiene Urbana secondo le modalità indicate dal gestore.

Art. 48 - Esercizi stagionali

Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare al gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, oppure la predisposizione di apposita articolazione del pubblico servizio.

E' fatto obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e al loro conferimento nei contenitori per rifiuti solidi urbani collocati dal gestore su area pubblica, oppure nei contenitori messi a disposizione attraverso la sopracitata speciale articolazione del pubblico servizio.

TITOLO III - SANZIONI

Capo I - divieti

Art. 49 - Divieti generali

E' vietato l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato, se pur temporaneo, dei rifiuti, incluse le cartacce e i mozziconi di sigaretta, in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico, nonché in aree private.

E' fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private, o nei pozzetti e caditoie stradali.

E' vietato versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori.

E' vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio pubblico per lo smaltimento.

E' vietata l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune.

I rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi non possono essere smaltiti per mezzo del normale servizio di raccolta stradale dei rifiuti urbani.

E' vietato incendiare o bruciare i rifiuti.

Art. 50 - Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballi terziari

In adempimento del D.Lgs 152/2006 è fatto divieto di conferimento al servizio pubblico di raccolta degli imballi terziari non differenziati.

Per gli imballaggi primari e secondari, nei limiti previsti dal presente Regolamento, il conferimento è consentito con le seguenti specifiche:

Vetro-Plastica-Metallo

- tramite contenitori stradali;
- tramite appositi contenitori scarrabili posizionati presso gli ecocentri.

Carta e cartone

- per limitati quantitativi tramite contenitori stradali;
- tramite appositi cassoni scarrabili posizionati presso gli ecocentri;
- tramite appositi servizi monoutenza appositamente attivati (raccolta cartoni presso le utenze commerciali, ecc.).

Altri

- tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate.

Capo II – controlli e sanzioni

Art. 51 - Vigilanza sul servizio

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale anche in forma associata con Comuni e con la comunità Montana Feltrina, ai funzionari della Vigilanza Ambientale del Comune e della Comunità Montana Feltrina, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, oltre che agli addetti appositamente designati dell'Amministrazione Comunale.

Si precisa che l'accertamento a mezzo apparecchi elettronici comprende fotocamera, macchina fotografica e tutte le altre apparecchiature correlate.

Quando non vi è la flagranza l'agente di PS, prima di elevare il verbale, darà l'avvio del procedimento.

I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi.

La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi della U.S.L.

La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata a competenti servizi ARPAV.

Art. 52 - Sanzioni

Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell'ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, inserito dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Nella successiva tabella, parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni, ad opera dell'ufficio di Polizia Locale, degli agenti del CFS e della Polizia Provinciale o delle guardie ambientali incaricate dal Comune o dalla Comunità Montana.

In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal D.L. 152/2006.

E' prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, si applicano le norme vigenti in materia.

Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti.

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE (euro)		
		Minima	Massima	Ridotta
Scarico ed abbandono di rifiuti in area privata ad opera di privati cittadini (rif. art. 255 DL 152/06)	Rifiuti urbani o assimilati	25	155	50
	Rifiuti speciali non pericolosi	25	155	50
	Rifiuti ingombranti	105	620	210
	Rifiuti urbani pericolosi	105	620	210
	Rifiuti speciali pericolosi	105	620	210
Abbandono , ad opera di privati cittadini, di rifiuti su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive dei corsi d'acqua (rif. art. 255 DL 152/06)	Rifiuti urbani o assimilati	25	155	50
	Rifiuti speciali non pericolosi	25	155	50
	Rifiuti ingombranti	105	620	210
	Rifiuti urbani pericolosi	105	620	210
	Rifiuti speciali pericolosi	105	620	210
Sversamento di rifiuti liquidi , ad opera di privati cittadini, nelle acque pubbliche superficiali o sotterranee (rif. art. 255 DL 152/06)		105	620	210
Abbandono dei rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area del territorio comunale, ad opera di privati cittadini (rif. artt. 255 DL 152/06)	Rifiuti non pericolosi	25	155	50
	Rifiuti pericolosi	105	620	210
Deposito di rifiuti sopra o attorno ai contenitori di raccolta stradali , anche se in sacchetti chiusi (rif. artt. 19 e 20)	Rifiuti urbani o assimilati	25	150	50
	Rifiuti speciali non pericolosi	25	150	50
	Rifiuti ingombranti	50	300	100
	Rifiuti urbani pericolosi	80	480	160
	Rifiuti speciali pericolosi	80	480	160
Deposito di rifiuti davanti al cancello dell'ECOCENTRO o attorno ai contenitori stoccaggio esistenti presso lo stesso (rif. art. 12 Regolamento Ecocentro)	Rifiuti urbani o assimilati	25	150	50
	Rifiuti speciali non pericolosi	25	150	50
	Rifiuti ingombranti	50	300	100
	Rifiuti urbani pericolosi	80	480	160
	Rifiuti speciali pericolosi	80	480	160
Presso l'ECOCENTRO , conferimento errato di rifiuti, imputabile all'utente (rif. art. 12 Regolamento Ecocentro)		25	150	50

Presso l' ECOCENTRO , conferimento di rifiuti speciali senza autorizzazione (rif. art. 7 Regolamento Ecocentro)		25 + addebito costo smaltiment o	150 + addebito costo smaltiment o	50 + addebito costo smaltiment o
Presso l' ECOCENTRO , conferimento di rifiuti da parte di cittadini non autorizzati (rif. art. 9 Regolamento Ecocentro)		50	300	100
Presso l' ECOCENTRO , ingresso al di fuori degli orari di apertura (rif. art. 9 Regolamento Ecocentro)		80	480	160
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'ente gestore (rif. art. 49) (rif. art. 12 Regolamento ecocentro)		25	150	50
Conferimento nei cassonetti per il rifiuto secco non differenziato di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati (rif. art. 20)	Rifiuti urbani sciolti	25	150	50
	Residui verdi, sassi, ceppaie	25	150	50
	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata	25	150	50
	Rifiuti urbani ingombranti	35	210	70
	Rifiuti da attività edilizie	50	300	100
	Rifiuti Speciali non pericolosi	50	300	100
	Rifiuti Speciali pericolosi	80	480	160
Conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti relativi ad altre raccolte differenziate (rif. art. 21)		25	150	50
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'ente gestore (rif. artt. 20 e 21)		25	150	50
Conferimento nel bidone dell'umido di sfalci potature e ramaglie non sminuzzati e/o ridotti in piccole dimensioni (rif. art. 29)		25	150	50
Inserimento nei contenitori di rifiuti che possono causare danni o lesioni al personale o ai mezzi di raccolta (rif. art. 20)		80	480	160

Contravvenzione al divieto di conferimento di rifiuti non minuti nei cestini portarifiuti (rif. art. 36)		25	150	50
Contravvenzione all'obbligo di pulizia di terreni non edificati (rif. art. 41)		25	150	50
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni di animali domestici (rif. art.45)		25	150	50
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche (rif. art. 42)		25	150	50
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati (rif. art. 47)		25	150	50
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali (rif. art. 48)		25	150	50
Conferimento di rifiuti infiammabili accesi , non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore e/o creare pericolo (rif. art. 20)		80	480	160
Conferimento non autorizzato di imballaggi al servizio pubblico (rif. art. 50)		25	150	50
Mendace autodichiarazione di pratica del compostaggio domestico (rif. art. 29)	Perdita del diritto alla riduzione sulla tassa rifiuti, ove prevista, e pagamento di una somma tra 25 € e 150 €			
Contravvenzione al divieto di incendiare e bruciare i rifiuti (rif. art. 49)	Rifiuti non pericolosi	25	150	50
	Rifiuti pericolosi	80	480	160
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci ovvero di affissione di manifesti (rif. art . 43)		25	150	50

Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri , quotidianamente ed alla cessazione delle attività (rif. art. 44)		25	150	50
---	--	-----------	------------	-----------

Salvo disposizioni diverse da parte della Provincia, come previsto dall'art. 263 del D.Lgs 152/2006, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 255 e 256 del medesimo Decreto, sono devoluti alla Provincia e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.

Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente Regolamento confluiranno nelle casse comunali e saranno vincolate alla realizzazione di interventi in materia ambientale.

Art. 53 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Ogni disposizione contraria o incompatibile con il testo di codesto Regolamento è da considerarsi abrogata.